



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte

In forza del regime di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. D'altro canto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dal D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 3, reiterato e convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180 c.p.c., comma 2, del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore (..), così da restare escluso che

le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva.

NDR: in argomento si veda Cass., sez. un., n. 10831/2006.

...omissis...

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.8.2020, n. 17121

Fatti di causa

Con atto di citazione del 9 maggio 2000 *omissis* convenivano in giudizio *omissis*, chiedendo l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, da loro stipulato, quali promissari acquirenti, col convenuto promittente venditore, avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito nel comune di Roma. Alla prima udienza il convenuto veniva dichiarato contumace; all'udienza successiva si costituiva in giudizio la figlia *omissis*, esponendo di essere stata nominata tutore provvisorio nel giudizio di interdizione del padre, eccependo l'incapacità naturale di *omissis* nel momento della stipulazione del contratto preliminare e chiedendo, in via riconvenzionale, la nullità/annullamento del contratto per incapacità naturale. Intervenuto il decesso di *omissis*, nel frattempo dichiarato interdetto, il processo veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi *omissis*.

Con sentenza n. 23041/2005, il Tribunale di Roma, accertato che *omissis* al momento della conclusione del contratto era affetto da grave demenza senile, accoglieva l'eccezione di incapacità naturale, rigettava la domanda degli attori e, in accoglimento di quella proposta in via riconvenzionale dal convenuto, pronunciava l'annullamento del contratto preliminare stipulato inter partes.

Avverso la sentenza proponevano appello *omissis*, deceduto il quale il processo veniva interrotto e poi proseguito da *omissis* e dall'erede di *omissis*.

La Corte d'appello di Roma - con sentenza 13 febbraio 2014, n. 980 - rigettava il gravame e confermava la pronuncia di primo grado.

Contro la sentenza ricorre per cassazione *omissis*. Resistono con controricorso *omissis*. L'intimato *omissis* non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., prima della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., e poi ai sensi dell'art. 378 c.p.c., prima della pubblica udienza a cui il ricorso è stato rimesso con ordinanza interlocutoria n. 13713/2016; memoria ex art. 378 è stata depositata pure dai controricorrenti.

Considerato in diritto

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 180 c.p.c., comma 2", nel testo vigente *ratione temporis*. A fronte del motivo d'impugnazione che censurava la sentenza di primo grado perchè l'azione d'annullamento era tardiva essendo stata introdotta all'udienza di prima trattazione, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'accettazione del contraddittorio sulla questione da parte degli attori aveva superato l'eventuale intempestività dell'eccezione.

Il motivo è fondato.

Il giudice d'appello ha respinto il primo motivo d'impugnazione, che appunto denunciava "la violazione degli artt. 180 e 184-bis c.p.c., avendo il giudice di primo grado accolto l'eccezione di annullabilità del contratto che, tuttavia, era stata articolata oltre i termini perentori stabiliti dal codice", affermando che all'udienza nella quale il tutore provvisorio si era costituito eccependo l'annullabilità del contratto, "la difesa degli attori non aveva a sua volta rilevato alcunchè in ordine alla violazione del termine di venti giorni di cui all'abrogato testo dell'art. 180 c.p.c.", ma "aveva

controdedotto nel merito della eccezione formulata da Li.Pa." e "all'udienza successiva aveva chiesto il termine di cui all'abrogato testo dell'art. 184 c.p.c. per articolare delle prove testimoniali", in tal modo esplicitamente accettando il contraddittorio sulla questione relativa alla annullabilità del contratto e sollevando poi eccezione di tardività unicamente negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..

Così affermando il giudice d'appello si è posto in contrasto con l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte secondo il quale "in forza del regime di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo" (così Cass., sez. un., n. 10831/2006). D'altro canto, secondo questa Corte, "ai sensi dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dal D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 3, reiterato e convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali" e "quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180 c.p.c., comma 2, del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore (..), così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva".

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo motivo, che lamenta omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente lo stato di incapacità del convenuto al momento della stipulazione del contratto preliminare e comunque l'impossibilità delle controparti contraenti di non avvedersene, nonché per avere negato l'ammissione delle prove dedotte dagli attori; del terzo motivo, che contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 1425 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello desunto la malafede dei promissari acquirenti dal fatto che il valore del terreno promesso in vendita era superiore al prezzo indicato nel preliminare; del quarto motivo di ricorso, che fa valere omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione al riconoscimento da parte della Corte d'appello del valore del terreno promesso in vendita anche sulla base della denuncia di successione del defunto *omissis*.

La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello che deciderà la causa alla luce dei principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbe il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

